



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2013, proposto da: F.C.M. Distribuzione & Bar di Giglio Franco, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Genova, 23;

*contro*

Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei", rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;  
Essedue S.a.s. di Strano Ottavio & C. S.a.s.;

*per l'annullamento*

del provvedimento 27.11.2012 prot. 2767/C45 del dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale, del verbale del Consiglio di Istituto datato 12.12.2012 relativo alla riunione del medesimo consiglio tenuta in data 26.11.2012, nonché di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. La ricorrente impugna l'aggiudicazione della gara del servizio di ristorazione del Liceo scientifico di Erba e per i seguenti motivi.

I) Illegittimità in quanto il verbale del consiglio di istituto tenutosi in data 26 novembre 2012 risulta portare quale data di sottoscrizione da parte del dirigente scolastico, quella del 12 dicembre 2012, mentre il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara di appalto risulta essere stato emesso dal medesimo dirigente scolastico e comunicato alla scrivente a mezzo di raccomandata a mani, in data 27 novembre 2012. Ne deriverebbe che alla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione della gara di appalto oggetto del

presente ricorso non fosse stato validamente emesso il provvedimento da parte del consiglio d'istituto, che assumeva la determinazione di adottare la tabella valutativa di attribuzione del punteggio così come assunta dal Collegio d'Istituto nella sua riunione del 22 novembre 2012.

II) Mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per la presentazione delle offerte conseguenti alla pubblicazione del bando.

III) Aggiudicazione a ditta non a conduzione familiare o individuale possibilmente localizzata sul territorio, così come previsto dal Consiglio di Istituto.

IV) Illegittimità del punteggio attribuito in quanto il contributo economico offerto in favore dell'istituto dalla stazione appaltante, che avrebbe dovuto assumere una connotazione residuale, ha viceversa costituito vero e proprio discrimine determinante per l'affidamento della gara alla favore della controinteressata.

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 3 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la volontà dei collegi amministrativi viene formata e deliberata attraverso il dibattito e la successiva votazione dei componenti, mentre la forma scritta riguarda l'attività chiamata a riferire i contenuti formativi e decisionali della deliberazione ed ha carattere ricognitivo e non costitutivo della volontà dell'organo (TAR Abruzzo, L'Aquila, 14/03/2013 n. 237). Ne consegue che il semplice fatto che la verbalizzazione della deliberazione del consiglio di istituto del 26 novembre 2012 che ha disposto l'aggiudicazione sia avvenuta dopo la comunicazione dell'aggiudicazione ai contro interessati non comporta inversione dell'ordine degli atti del procedimento.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto la qualificazione del contratto per la gestione del bar interno ad edifici pubblici (anche scolastici) in termini di concessione di servizi e non di appalto pubblico. La giurisprudenza afferma che tale contratto va qualificato come una concessione di servizi rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006 (TAR Lombardia, sezione di Brescia, Sez. II - 29/01/2010, n°430; TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, 31/01/2011, n. 32; TAR Toscana, sez. II, 6luglio 2010, n. 2313; TAR Toscana- Sez. II- 30/09/2009, n. 1490; TAR Emilia-Romagna- Bologna Sez. I- Ord. 16/01/2009, n. 23; TAR Liguria, Genova, sez. II, 21/01/2009, n. 81; TAR Sicilia- Catania, Sez. III, 13/06/2005, n. 980; Consiglio di Stato, sez. V, 2/02/201 O, n. 445; sez. VI, 24/12/2009, n. 8715).

In materia la giurisprudenza ha chiarito che "Anche in sede di svolgimento di gara informa/e per la concessione dell'esercizio in esclusiva in ambito scolastico del servizio di vendita di alimenti e di installazione di distributori automatici all'uopo destinati, l' art. 30 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, impone l'osservanza dei principi generali stabiliti per l'aggiudicazione dei contratti pubblici ed in particolare 'dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità" (Cons. Stato, Sez. VI, 20/05/2011, n. 3019).

In tale quadro deve escludersi che sussistesse l'obbligo della stazione appaltante di rispettare i termini di presentazione delle offerte previsti per le procedure ristrette in materia di appalti.

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di scelta del contraente sono stabiliti dal Codice degli appalti e non possono essere limitate da una scelta discrezionale della stazione appaltante. Ne consegue che il ricorrente non può invocare a proprio favore la previsione negli atti del Consiglio di Istituto di una limitazione illegittima del principio di libertà di concorrenza.

5. Il quarto motivo di ricorso è infondato in quanto il vizio, se esistente, è imputabile al bando di gara e non alla valutazione effettuata dalla Commissione aggiudicatrice. Poiché però il bando non è stato ritualmente impugnato il motivo è inammissibile.

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fomataro, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)